

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MEO, CERVONE, DE LEONARDIS, RUSSO VINCENZO

Presentata il 28 ottobre 1967

Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462) recante provvedimenti per il Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge di modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è quello di evitare notevoli aggravii di ordine finanziario e costosi giudizi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale e ai nuclei di industrializzazione nel caso di retrocessione dei terreni a suo tempo espropriati per le attività di carattere industriale.

Infatti, l'articolo 37 della citata legge e le successive modifiche mentre prevedono il beneficio della riduzione delle tasse di registro e ipotecarie nella fase di esproprio di terreni e fabbricati per il raggiungimento dei fini previsti dalle norme sulla industrializzazione, non contemplano i medesimi benefici nel caso che tutti o parte dei terreni espropriati dovessero essere restituiti ai proprietari o perché non utili ai fini dei consorzi o per annullamento o revoca dei relativi decreti di esproprio.

Per effetto delle disposizioni di legge in materia di imposta sui trasferimenti di ricchezza, in tali casi, i consorzi non solo debbono pagare la normale imposta di registro sul primo trasferimento (in quanto nei loro

confronti opererebbe la decadenza prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1958), ma debbono, altresì, pagare le imposte di registro sugli atti di registrazione necessaria ai proprietari, il che comporterebbe un aggravio di parecchi milioni per ogni trasferimento, spesa questa che in ogni caso graverebbe sui consorzi, in quanto i proprietari espropriati che avessero ottenuto la revoca del decreto, dovrebbero sempre ripetere dai consorzi le somme pagate per tasse di registro sia pure a titolo di risarcimento del danno.

Per evitare tutto ciò e per rendere più spedita l'azione dei consorzi per l'industrializzazione, si chiede alla cortesia dei colleghi di voler approvare la presente proposta di legge che sostituendo il primo e il secondo comma del citato articolo 37 della legge 19 luglio 1957, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, viene ad estendere il beneficio fiscale anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati.

Per questa proposta di legge vi è anche l'assenso del dicastero delle finanze, competente in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:

« Il beneficio della riduzione alla somma fissata di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1958, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonché ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione »